Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 293 del 21 dicembre 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 dicembre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. **1303**.

Modificazione allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216, e modificato con i regi decreti 21 ottobre 1940, n. 1654 e 17 ottobre 1941, n. 1214;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la proposta di modifica allo statuto formulata dal Consiglio direttivo della predetta Scuola;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso:

La tabella *A* di cui all'art. 6 dello statuto attuale è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

Indennità di carica del direttore e del vice-direttore
(art. 6)

Direttore	annue lire	120.000
Vice-direttore	» »	60.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. **1304**.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 89. — La lettera *C*) è sostituita dalla seguente:

« *C*) per coloro che aspirano alla laurea in matematica e fisica della prova di cui alla lettera *a*) se svolgono una dissertazione di laurea sopra un argomento appartenente al campo della fisica; o invece, di un esame di cui alla lettera *b*) quando la loro tesi di laurea riguarda le scienze matematiche ».

Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Attuale art. 204. — All'elenco delle scuole di specializzazione sono aggiunte le seguenti:

9. Scuola di specializzazione in cardiologia e malattie reumatiche;
10. Scuola di specializzazione in malattie del ricambio e neuroendocrine;
11. Scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia;
12. Scuola di specializzazione in anestesia;
13. Scuola di specializzazione in chirurgia generale;
14. Scuola di specializzazione in ortopedia;
15. Scuola di specializzazione in igiene;
16. Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali.

E' modificato l'ordinamento degli studi delle seguenti scuole di specializzazione:

Scuola di specializzazione in pediatria e puericultura.

Attuale art. 205. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria e puericultura è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di trenta, con un massimo di dieci allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Patologia speciale medica (del neonato e del lattante);

Semeiotica e clinica medica pediatrica (del neonato e del lattante);

Terapia pediatrica (alimentazione, farmaci, anche terapia fisica);

Igiene infantile e puericultura;

Fisiologia e terapia della crescenza Eugenica · Educazione fisica;

Chirurgia infantile ed ortopedia pediatrica;
Malattie della pelle dell'infanzia;
Malattie degli occhi dei bambini;
Malattie di gola, naso e orecchio dei bambini;
Odontoiatria pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia;
Anatomia del bambino;
Psicologia e neuro-psichiatria infantile;
Legislazione sanitaria scolastica sull'infanzia.

Esami di laboratorio:

Istologia patologica;
Microbiologia;
Parassitologia;
Sieroterapia;
Chimica biologica.

Oltre a frequentare le lezioni e le esercitazioni gli allievi dovranno frequentare, come interni, la clinica pediatrica.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi:

Anno I:

Anatomia del bambino;
Patologia speciale medica (del neonato e del lattante);
Semeiotica e clinica medica pediatrica (del neonato e del lattante);
Igiene infantile e puericultura;
Fisiologia e terapia della crescenza Eugenica Educazione fisica;
Malattie infettive dell'infanzia;
Terapia pediatrica (alimentazione, farmaci, terapia fisica).

Esami di laboratorio:

Istologia patologica;
Microbiologia;
Parassitologia;
Sierologia;
Chimica biologica.

Anno II:

Patologia speciale medica (del neonato e del lattante);
Semeiotica e clinica pediatrica medica (del neonato e del lattante);
Terapia pediatrica (alimentazione, farmaci, terapia fisica);
Chirurgia infantile ed ortopedia pediatrica;
Malattie della pelle dell'infanzia;
Malattie infettive dell'infanzia.

Esami di laboratorio:

Istologia patologica;
Microbiologia;
Parassitologia;
Sieroterapia;
Chimica biologica.

Anno III:

Semeiotica e clinica medica pediatrica (del neonato e del lattante);
Malattie infettive dell'infanzia;
Malattie di gola, naso e orecchio dei bambini;
Odontoiatria pediatrica;
Psicologia e neuro-psichiatria infantile;
Legislazione sanitaria scolastica sull'infanzia;
Terapia pediatrica (alimentazione, farmaci, terapia fisica).

e) Alla fine di ciascun anno l'allievo dovrà sostenere, sulle materie sotto elencate, una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare alla disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli argomenti impartiti durante l'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio:

Anno I:

Igiene infantile e puericultura;
Fisiologia e terapia della crescenza Eugenica Educazione fisica;
Anatomia del bambino.

Anno II:

Patologia speciale medica (del neonato e del lattante);
Chirurgia infantile ed ortopedia pediatrica;
Malattie della pelle dell'infanzia;
Malattie degli occhi dei bambini.

Anno III:

Semeiotica e clinica medica pediatrica (del neonato e del lattante);
Terapia pediatrica (alimentazione, farmaci e terapia fisica);
Odontoiatria pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia;
Malattie di gola, naso e orecchio dei bambini;
Psicologia e neuro-psichiatria infantile;
Legislazione sanitaria scolastica sull'infanzia.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Attuale art. 206. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia è di quattro anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di sedici con un massimo di quattro allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Anatomia Embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
Fisiologia ostetrico-ginecologica;
Patologia ostetrico-ginecologica;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Terapia ostetrico-ginecologica;
Chirurgia addominale;
Urologia ostetrico-ginecologica;
Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica;
Medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense);
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;
Puericultura pre e post natale;
Venereologia;
Anatomia e istologia patologica.

Esami di laboratorio:
Istologia patologica;
Microbiologia;
Sierologia;
Chimica.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei quattro anni di corso:

Anno I:

Anatomia Embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
Fisiologia ostetrico-ginecologica;
Patologia ostetrico-ginecologica.

Anno II:

Clinica ostetrico-ginecologica;
Terapia ostetrico-ginecologica;
Anatomia e istologia patologica.

Anno III:

Clinica ostetrico-ginecologica;
Chirurgia addominale;
Urologia ostetrico-ginecologica.

Anno IV:

Clinica ostetrico-ginecologica;
Radiologia e radioterapia ostetrico-ginecologica;
Medicina legale in rapporto all'ostetricia;
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;
Puericultura pre e post natale;
Venereologia.

Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica ostetrica-ginecologica.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

Scuola di specializzazione in oculistica.

Attuale art. 207 — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica è di quattro anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di venti con un massimo di cinque per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:
Embriologia Anatomia e fisiologia dell'apparato visivo Ottica fisiologica;
Patologia oculare Semeiotica oculare;
Oftalmoscopia;
Clinica oculistica (inclusa la traumatologia oculare);
Terapia e profilassi delle malattie oculari (igiene oculare);
Patologia medica in rapporto alle malattie oculari;
Oftalmologia tropicale;
Medicina legale ed infortunistica in rapporto alle lesioni oculari;
Neuropatologia oculare;
Rinologia nei rapporti oculari;
Radiologia e malattie oculari;
Tecnica operatoria.

Esami di laboratorio:
Istologia patologica;
Microbiologia;
Sierologia;
Chimica biologica.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei quattro anni di corso:

Anno I:

Embriologia Anatomia e fisiologia dell'apparato visivo Ottica fisiologica;
Patologia e clinica oculistica Semeiotica oculare;
Oftalmoscopia;
Tecnica operatoria;
Microbiologia.

Anno II:

Patologia oculare e semeiotica oculare;
Clinica oculistica (inclusa la traumatologia oculare);
Patologia medica in rapporto alle malattie oculari;
Patologia chirurgica in rapporto alle malattie oculari;
Oftalmoscopia;
Tecnica operatoria;
Chimica biologica;
Sierologia.

Anno III:

Clinica oculistica;
Tecnica operatoria;
Oftalmoscopia;
Oftalmologia tropicale;
Medicina legale ed infortunistica in rapporto alle malattie oculari;
Rinologia in rapporto alle malattie oculari;
Istologia patologica.

Anno IV:

Clinica oculistica;
Tecnica operatoria;
Neuropatologia oculare;
Radiologia e malattie oculari;
Diagnostica oftalmoscopica.

Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni, gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica oculistica. Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere, per le materie sottoindicate, una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della spe-

cialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti nell'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio:

Anno I:

Embriologia Anatomia e fisiologia dell'apparato visivo Ottica fisiologica;
Patologia e clinica oculistica.

Anno II:

Patologia e clinica oculistica;
Patologia medica e chirurgica in rapporto alle malattie oculari.

Anno III:

Clinica oculistica (compresa l'oftalmològia tropicale);
Rinologia in rapporto alle malattie oculari;
Medicina legale ed infortunistica in rapporto alle malattie oculari.

Anno IV:

Clinica oculistica;
Neuropatologia oculare;
Radiologia e malattie oculari.

Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle

Attuale art. 208. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie veneree e della pelle è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di quindici, con un massimo di cinque allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:
Anatomia umana;
Fisiopatologia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario;
Semeiotica e clinica delle malattie cutanee;
Semeiotica e clinica delle malattie veneree;
Sifilografia;
Terapia medica e fisica e profilassi;
Igiene e disposizioni legislative;
Patologia medica in rapporto alla dermatologia e alle malattie veneree;
Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia e alle malattie veneree.

Esami di laboratorio:
Istologia patologica;
Microbiologia;
Parassitologia;
Sierologia;
Chimica biologica.

d) Gli insegnamenti sono così divisi nei tre anni di corso:

Anno I:

Anatomia umana;
Fisiopatologia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario;
Semeiotica e clinica delle malattie cutanee;
Semeiotica e clinica delle malattie veneree;
Sifilografia;
Istologia patologica.

Anno II:

Patologia medica in rapporto alla dermatologia e alle malattie veneree;
Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia e alle malattie veneree;
Semeiotica e clinica delle malattie cutanee;
Semeiotica e clinica delle malattie veneree;
Sifilografia;
Microbiologia;
Parassitologia.

Anno III:

Terapia medica e fisica e profilassi;
Igiene e disposizioni legislative;
Sierologia;
Chimica biologica.

Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni, l'allievo è tenuto a frequentare, come interno, la clinica dermosifilopatica.

Le lezioni avranno carattere prevalentemente dimostrativo.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Attuale art. 209. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni, è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di quindici con un massimo di cinque allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:
Medicina legale, penale e civile;
Medicina legale assicurativa;
Invalidità e rieducazione professionale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Elementi di diritto penale e processuale penale;
Legislazione del lavoro e delle assicurazioni;
Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni;
Traumatologia forense (semeiotica);
Semeiotica medica nelle assicurazioni;
Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico-legale);
Malattie del lavoro;
Tossicologia forense;
Tecnica delle autopsie in genere e diagnostica anatomo-patologica;
Tecnica delle autopsie giudiziarie;
Tecnica delle perizie;
Polizia scientifica medico-giudiziaria;
Psico-patologia forense e antropologia criminale.

Esercitazioni di laboratorio:
Microscopia;
Chimica.

d) Oltre agli insegnamenti obbligatori, saranno tenute lezioni di medicina legale militare, di psicologia forense, di criminalogia, di igiene industriale, di tecnica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ecc.

Le lezioni potranno avere carattere cattedratico o dimostrativo e potranno essere anche tenute a letto del malato, in ambulatorio, nella sala di autopsia, a volontà dell'insegnante.

Oltre le lezioni saranno tenute per le materie applicative delle esercitazioni pratiche, consistenti in esame di viventi, nella esecuzione di autopsie da parte degli allievi, in ricerche di laboratorio.

e) Gli allievi dovranno poi frequentare a turno il reparto osservazione, il reparto tossicologico, la clinica neuropsichiatrica, l'ospedale dell'I.N.A.I.L., gli ambulatori dell'I.N.A.I.L. stesso e degli altri istituti assicurativi. Nelle ore libere da altri insegnamenti dovranno frequentare, come interni, l'Istituto di medicina legale.

f) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:

Anno I:

Medicina legale, penale e civile;
Medicina legale assicurativa;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni;
Traumatologia forense (semeiotica);
Tecnica delle autopsie in genere e diagnostica anatomo-patologica;
Tecnica delle autopsie giudiziarie;
Antropologia criminale;
Tossicologia forense.

Anno II:

Medicina legale, penale e civile;
Medicina legale assicurativa;
Elementi di diritto penale e processuale penale;
Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazione medico-legale);
Tecnica delle autopsie in genere e diagnostica anatomo-patologica;
Polizia scientifica medico-giudiziaria;
Psicopatologia forense;
Tossicologia forense.

Anno III:

Medicina legale, penale e civile;
Medicina legale assicurativa;
Legislazione del lavoro e delle assicurazioni;
Invalidità e rieducazione professionale;
Tecnica delle perizie;
Malattie del lavoro.

g) Alla fine di ciascun anno l'allievo dovrà sostenere gli esami speciali per le materie del corso così suddivisi:

Anno I:

Elementi di diritto pubblico e privato;
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni;
Traumatologia forense;
Tecnica delle autopsie giudiziarie;
Antropologia criminale.

Anno II:

Elementi di diritto penale e processuale penale;
Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica;
Polizia scientifica medico-giudiziaria;
Psicopatologia forense;
Tossicologia forense.

Anno III:

Medicina legale, penale e civile;
Tecnica delle perizie;
Medicina legale assicurativa;
Legislazione del lavoro e delle assicurazioni;
Tecnica degli accertamenti infortunistici e valutazioni medico-legali;
Invalidità e rieducazione professionale;
Malattie del lavoro.

Gli esami delle seguenti materie: elementi di diritto pubblico e privato, matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni, antropologia criminale, elementi di diritto penale e processuale penale, polizia scientifica medico-giudiziaria, invalidità e rieducazione professionale saranno esclusivamente orali.

L'esame di psicopatologia forense consisterà in una prova orale e in una prova pratica, rappresentata dall'esame di un malato e dalla illustrazione e discussione del caso.

Gli esami di tecnica delle autopsie giudiziarie e di tecnica delle autopsie in genere e diagnostica anatomo-patologica, consisteranno nella esecuzione di una necroscopia completa, nella redazione del relativo verbale e nella discussione dei reparti.

L'esame di diagnostica anatomo-patologica sarà inoltre integrato da una prova di istologia patologica consistente nell'esame di due preparati e nella discussione dei reparti.

Gli esami di tossicologia forense e di malattie del lavoro comprenderanno una prova scritta sopra un tema tirato a sorte fra tre temi indicati uno per ciascuno dai tre commissari, e per il cui svolgimento verranno assegnate sei ore di tempo, nonchè una prova orale.

Gli esami di medicina legale, penale e civile e tecnica delle perizie, di medicina legale assicurativa, legislazione del lavoro, e delle assicurazioni, comprenderanno una prova scritta, disciplinata come sopra, una prova orale ed una prova pratica rappresentata dall'esame di una persona da periziare e dagli esami complementari di laboratorio che possono essere richiesti dal caso.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

(Attuale art. 210. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria è di quattro anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di sedici con un massimo di quattro allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Embriologia Anatomia e fisiologia dell'apparato acustico e delle prime vie aeree (del naso e cavità annesse, della retrocavità boccale delle tonsille, della faringe e dell'esofago, della laringe, della trachea);
Fonetica;
Patologia otorinolaringoiatrica;

Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Clinica otorinolaringologica (comprese le lesioni traumatiche);
Terapia (compresa la radioterapia) e profilassi (igiene otorinolaringoiatrica);
Esercitazioni operative sul cadavere;
Neuropatologia in rapporto alle malattie nasali e dell'orecchio;
Stomatologia in rapporto alle malattie del naso, orecchi e gola;
Oculistica nei suoi rapporti con la specialità;
Radiologia in otorinolaringoiatria;
Medicina legale in rapporto all'otorinolaringoiatria (infortunistica);
Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Patologia generale;
Patologia speciale medica;
Fisica acustica.

Esami di laboratorio:

Istologia patologica;
Microbiologia;
Sieroterapia;
Chimica biologica.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei quattro anni di corso:

Anno I:

Embriologia Anatomia e fisiologia dell'apparato acustico e delle prime vie aeree;
Semeiotica otorinolaringologica;
Patologia generale in rapporto all'otorinolaringoiatria.

Anno II:

Patologia otorinolaringologica;
Microbiologia;
Sieroterapia;
Chimica biologica;
Stomatologia in rapporto alle malattie del naso, orecchio, gola.

Anno III:

Patologia otorinolaringologica;
Patologia medica in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Oculistica nel rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto alle malattie nasali e dell'orecchio;
Radiologia in otorinolaringoiatria;
Istologia patologica.

Anno IV:

Clinica otorinolaringologica;
Terapia medica e chirurgica in otorinolaringoiatria con esercitazioni sul cadavere e profilassi;
Medicina legale in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria.

Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni, gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica otorinolaringoiatrica.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti nell'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia.

Attuale art. 211. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica e radioterapia è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di nove, con un massimo di tre allievi per anno.

c) Sono insegnamenti della scuola:
Tecnica dei raggi X;
Tecnica radiologica;
Studio radiologico dei diversi organi e apparati;
Röntigendiagnostica delle malattie chirurgiche (ortopedica e traumatologia, localizzazione corpi estranei):
Röntigendiagnostica delle malattie interne (cranio, sistema nervoso, apparato respiratorio, digerente, ecc);
Semeiotica comparata, fisica e radiologica;
Illustrazione e trattazione dei casi clinici esaminati radiologicamente;
Radiobiologia;
Röntigenterapia (superficiale e profonda);
Röntigenterapia e raggi ultravioletti;
Radiumterapia.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:

Anno I:

Fisica dei raggi X;
Tecnica radiologica;
Studio radiologico dei diversi organi e apparati.

Anno II:

Röntigendiagnostica delle malattie interne;
Röntigendiagnostica delle malattie chirurgiche;
Semeiotica comparata, fisica e radiologica.

Anno III:

Radiobiologia;
Röntigenterapia,
Radiumterapia.

Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni l'allievo è tenuto a frequentare, come interno, l'Istituto di radiologia.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma

oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Attuale art. 212. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti alla scuola è di quindici, con un massimo di cinque allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Embriologia Anatomia Fisiologia della bocca e dei denti;
Patologia della bocca e dei denti;
Clinica odontoiatrica;
Ortopedia dento-facciale,
Protesi dentaria e mascellare;
Profilassi ed igiene orale;
Radiologia stomatologica;
Clinica medica in rapporto alla stomatologia;
Clinica chirurgica in rapporto alla stomatologia;
Medicina legale odontoiatrica;
Malattie veneree in rapporto alla stomatologia;
Traumatologia delle ossa mascellari;
Terapia.

Esami di laboratorio:

Microscopia;
Batteriologia;
Chimica biologica;
Sierologia.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:

Anno I:

Embriologia Anatomia Fisiologia della bocca e dei denti;
Patologia della bocca e dei denti;
Clinica odontoiatrica;
Protesi dentaria e mascellare;
Microscopia;
Batteriologia.

Anno II:

Clinica odontoiatrica;
Protesi dentaria e mascellare;
Profilassi ed igiene orale;
Radiologia stomatologica;
Ortopedia dento-facciale;
Chimica biologica;
Sierologia.

Anno III:

Clinica odontoiatrica;
Protesi dentaria e mascellare;
Clinica medica in rapporto alla stomatologia;
Medicina legale odontoiatrica;
Malattie veneree in rapporto alla stomatologia;
Traumatologia delle ossa mascellari;
Terapia;
Clinica chirurgica in rapporto alla stomatologia.

Oltre a frequentare le lezioni e le esercitazioni l'allievo è tenuto a frequentare, come interno, la clinica odontoiatrica.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti sotto elencati anno per anno, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

Anno I:

Embriologia Anatomia Fisiologia della bocca e dei denti;
Patologia della bocca e dei denti:
Microscopia;
Batteriologia.

Anno II:

Profilassi ed igiene orale;
Radiologia stomatologica,
Ortopedia dento-facciale;
Chimica biologica;
Sierologia.

Anno III:

Clinica odontoiatrica;
Protesi dentaria e mascellare;
Clinica medica in rapporto alla stomatologia;
Clinica chirurgica in rapporto alla stomatologia;
Medicina legale odontoiatrica;
Malattie veneree in rapporto alla stomatologia;
Traumatologia delle ossa mascellari;
Terapia.

Dopo l'attuale art. 212 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in cardiologia e malattie reumatiche Malattie del ricambio e neuro-endocrine Farmacologia e tossicologia Anestesia Chirurgia generale Ortopedia Igiene Malattie nervose e mentali.

Scuola di specializzazione in cardiologia e malattie reumatiche.

Art. 213. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia e malattie reumatiche è di tre anni.

Allievi n. 8 per anno.

Materie d'insegnamento:

Anno I:

Fisiopatologia;
Anatomia;
Anatomia patologica.
Immunibiologia e patologia generale;
Farmacologia;
Diagnostica funzionale e tecniche speciali.
Clinica medica generale.

Anno II:

Fisiopatologia;
Anatomia patologica.
Radiologia;
Diagnostica funzionale e tecniche speciali;
Clinica medica speciale;
Terapia medicamentosa, dietetica, idrotermale, chirurgica;

Anno III:

Igiene, medicina assicurativa, patologia del lavoro;
Diagnostica funzionale e tecnica di laboratorio;
Clinica medica speciale (casistica d'ambulatorio e di ospedale);
Terapia medicamentosa, dietetica, idrotermale, chirurgica.

L'ammissione alla scuola avviene previo esame.

Gli iscritti sono tenuti alla frequenza obbligatoria della clinica e del centro cardiologico per tutta la durata del corso collaborando parallelamente nella clinica stessa od anche nell'Istituto di patologia medica come volontari ed interni degli Istituti stessi in aggiunta allo speciale perfezionamento.

Alla fine di ciascuno dei tre corsi avranno luogo esami corrispondenti alle materie di insegnamento e raggruppati volta per volta secondo i criteri del direttore, degli insegnanti e collaboratori, sempre con approvazione del consiglio della Facoltà medica. Alla fine del corso triennale il candidato presenterà una tesi di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie del ricambio e neuroendocrine.

Art 214. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie del ricambio e neuro-endocrine è di due anni.

Allievi n. 10 per anno.

Materie di insegnamento:

Anno I:

Chimica biologica;
Fisiopatologia dell'alimentazione e del ricambio;
Fisiopatologia del sistema neuro-endocrino;
Clinica delle malattie del ricambio e del sistema neuro-endocrino.

Anno II:

Clinica delle malattie del ricambio e del sistema neuro-endocrino;
Patologia medica in rapporto alle malattie del ricambio e neuro-endocrine;
Patologia chirurgica in rapporto alle malattie del ricambio e neuro-endocrine;
Terapia delle malattie e del ricambio neuro-endocrino.

L'ammissione alla scuola avviene previo esame.

In entrambi gli anni esercitazioni di clinica e di laboratorio.

Gli esami devono essere sostenuti materia per materia alla fine del singolo corso.

Scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia.

Art. 215. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in farmacologia e tossicologia è di due anni.

Allievi: n. 4 per anno.

Materie di insegnamento:

Anno I:

Chimica farmacologica e tossicologica dei metalli e metalloidi (con esercitazioni).

Anno II:

Chimica farmacologica e tossicologica dei composti organici alifatici ed aromatici e soprattutto dei glucosidi ed alcaloidi che più frequentemente sono causa di avvelenamento.

Durante i due anni di frequenza tutti gli ammalati che vengono ricoverati nella clinica vengono studiati e seguiti dagli iscritti al corso; qualche caso può anche essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazione.

Ore d'insegnamento settimanali: tre ore di lezione ed il resto della giornata sarà dedicato a ricerche sperimentali.

Per la iscrizione al corso di specializzazione il candidato deve avere fatto almeno un anno di tirocinio in una clinica medica universitaria o in un turno medico ospitaliero e deve sottoporsi ad un esame di ammissione nel quale dimostri di avere nozioni sufficienti di chimica di farmacologia e di semeiotica medica, nonchè di patologia.

Alla fine del primo e del secondo anno avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo concernente anche la tossicologia industriale.

Scuola di specializzazione in anestesia.

Art. 216. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia è di due anni.

Allievi: n. 4 per anno.

Materie di insegnamento:

Anno I:

Anatomia;
Fisiologia;
Farmacologia;
Tecnica di anestesia.

Anno II:

Patologia;
Tecnica di anestesia.

(Con speciale riguardo ai capitoli che più interessano la specializzazione.)

Ore di insegnamento settimanali:

2 ore di teoria;
18 ore di turni pratici (per un totale di almeno 200 anestesie per ciascuno specializzando).

Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione, il candidato deve aver fatto un periodo di effettivo servizio di assistentato in un reparto di chirurgia generale (uni-

versitario o in ospedali di prima e seconda categoria) non inferiore a quattro anni e deve aver superato un esame di ammissione.

Gli allievi dovranno sostenere, oltre l'esame finale di diploma, gli esami speciali nelle singole materie del corso, i quali esami dovranno essere sostenuti al termine di ciascun corso speciale.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Art. 217 — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale è di cinque anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di venticinque con un massimo di cinque allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Patologia chirurgica e semeiotica;
Anatomia normale;
Patologia generale;
Anatomia patologica;
Clinica chirurgica (traumatologia; chirurgia di urgenza; chirurgia infantile; neuropatologia chirurgica e chirurgia del sistema nervoso; ginecologia; urologia; otorinolaringoiatria);
Terapia chirurgica (operazioni sul cadavere; corso di operazioni; tecnica degli apparecchi);
Ortopedia;
Medicina legale in rapporto alla chirurgia (assicurazioni; infortunistica);
Radiologia applicata alla chirurgia.

Esami di laboratorio:

Istologia patologica;
Batteriologia;
Sierologia;
Chimica biologica.

Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei cinque anni di corso:

Anno I:

Patologia generale;
Anatomia normale;
Anatomia patologica;
Patologia chirurgica e semeiotica;
Clinica chirurgica.

Anno II:

Istologia patologica;
Batteriologia;
Sierologia;
Chimica biologica;
Patologia chirurgica e semeiotica;
Ortopedia;
Clinica chirurgica.

Anno III:

Patologia chirurgica e semeiotica;
Radiologia applicata alla chirurgia;
Ginecologia;
Clinica chirurgica (chirurgia infantile).

Anno IV:

Medicina legale in rapporto alla chirurgia (assicurazioni, infortunistica);
Clinica chirurgica;
Terapia chirurgica (operazioni sul cadavere, corso di operazioni, tecnica degli apparecchi);
Otorinolaringoiatria.

Anno V:

Clinica chirurgica (traumatologia, chirurgia di urgenza, neuropatologia chirurgica e chirurgia del sistema nervoso, urologia).

Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica chirurgica generale. Per le discipline che non formano oggetto della Scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

L'esame finale di Clinica chirurgica comprende quattro prove distinte:

1) chirurgia della testa e del collo; neuro-chirurgia e otorinolaringoiatria; 2) chirurgia del torace; 3) chirurgia dell'addome; 4) chirurgia degli arti e ortopedia.

f) Gli insegnamenti a carattere biologico sono trattati, preminentemente, in lezioni cattedratiche, quelli a carattere clinico preminentemente in lezioni dimostrative.

Scuola di specializzazione in ortopedia.

Art 218. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia è di quattro anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di venti con un massimo di cinque allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Anatomia patologica dell'apparato locomotore.
Patologia ortopedica (patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotore):
Clinica ortopedica;
Pediatria ortopedica;
Corso di operazioni ortopediche;
Terapia fisica;
Protesi e tecnica di apparecchi;
Radiodiagnostica;
Infortunistica;
Neuropatologia del sistema locomotore.

d) Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei quattro anni di corso:

Anno I:

Anatomia patologica del sistema locomotore;
Patologia ortopedica;
Protesi e tecnica degli apparecchi.

Anno II:

Pediatria ortopedica;
Tecnica radiologica ed elettrodiagnostica;
Radiodiagnostica ortopedica;
Patologia ortopedica.

Anno III:

Neuropatologia del sistema locomotore;
Terapia fisica;
Clinica ortopedica; infortunistica.

Anno IV:

Clinica ortopedica;
Corsi di operazioni ortopediche.

Oltre a seguire le lezioni cattedratiche e le esercitazioni gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la clinica ortopedica.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sull'anatomia patologica del sistema locomotore per il primo anno; una prova orale sulla pediatria ortopedica e radiodiagnostica per il II anno; una prova orale sulla neuropatologia del sistema locomotore e terapia fisica per il III anno; una prova di clinica ortopedica per il IV anno.

Gli esami speciali di tutti e quattro gli anni di corso saranno integrati inoltre da una prova pratica sul malato.

Scuola di specializzazione in igiene.

Art. 219. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di quarantacinque, con un massimo di quindici allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Igiene generale (suolo, aria, acqua, alimentazione, abitazione, igiene individuale, igiene urbana) e speciale (igiene infantile, scolastica, del lavoro, ospedaliera, rurale, ferroviaria);
Patologia e clinica delle malattie da infezione (etiologia, epidemiologia, profilassi);
Malattie da intossicazione, da carenza, da insalubrità, da eredità morbosa;
Malattie sociali;
Microscopia applicata all'igiene, microbiologia e parassitologia, immunologia;
Chimica e fisica applicata all'igiene;
Demografia, legislazione, polizia sanitaria Statistica;
Ingegneria sanitaria;
Ispezioni delle carni da macello.
Tecnica delle autopsie e delle biopsie;
Istologia normale e patologica.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:

Anno I:

Igiene generale e speciale;
Demografia, legislazione, polizia sanitaria Statistica:
Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia, immunologia;
Chimica e fisica applicata all'igiene;
Tecnica delle autopsie e delle biopsie;
Istologia normale e patologica.

Anno II:

Igiene generale e speciale;
Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia, immunologia;
Chimica e fisica applicata all'igiene;
Patologia e clinica delle malattie infettive,
Ispezioni delle carni da macello.

Anno III:

Igiene generale e speciale;
Malattie da intossicazione, da carenza, da insalubrità, da eredità morbosa;
Malattie sociali;
Microscopia applicata all'igiene, microbiologia, parassitologia, immunologia;
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Ingegneria sanitaria.

Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni, gli allievi devono frequentare, come interni, l'Istituto di igiene.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internamento nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta su un tema che abbracci i punti fondamentali dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, una prova pratica consistente nella lettura e discussione di preparati in manualità tecniche, dimostrazioni, ecc.

Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali.

Art 220. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie nervose e mentali è di tre anni.

b) Il numero massimo degli allievi che potranno essere iscritti alla scuola è di quindici con un massimo di cinque allievi per corso.

c) Sono insegnamenti della scuola:

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso,
Patologia delle malattie nervose;
Semeiotica e clinica neurologica;
Radiodiagnostica;
Elettrodiagnostica;
Terapia (elettroterapia; radioterapia, psicoterapia; opoterapia; malarioterapia; termoterapia; farmacoterapia);
Chirurgia del sistema nervoso;
Psicologia;
Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose (oftalmoscopia);
Patologia delle malattie mentali;
Semeiotica delle malattie mentali;
Clinica psichiatrica;
Medicina legale in rapporto alla psichiatria (perizie psichiatriche);
Anatomia patologica del sistema nervoso.

d) Gli insegnamenti sono così suddivisi nei tre anni di corso:

Anno I:

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
Patologia delle malattie nervose;
Patologia delle malattie mentali.

Anno II:

Anatomia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica e clinica neurologica;
Semeiotica delle malattie mentali;
Radiodiagnostica;
Elettrodiagnostica;
Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose.

Anno III:

Clinica neurologica;
Clinica psichiatrica;
Psicologia;
Medicina legale in rapporto alla psichiatria;
Terapia;
Chirurgia del sistema nervoso.

Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni l'allievo deve frequentare, come interno, la clinica delle malattie nervose e mentali.

Per le discipline che non formano oggetto della scuola, possono essere indicati, su giudizio del direttore della scuola stessa, periodi di internato nei rispettivi Istituti.

e) Alla fine di ciascun anno di studio l'allievo deve sostenere una prova scritta sopra un argomento che gli dia il modo di dimostrare la sua cultura generale oltre che quella particolare nella disciplina che forma oggetto della specialità; una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, e una prova pratica sul malato con esami di laboratorio.

Le spese relative al funzionamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono a carico del bilancio ordinario dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. **1305**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160, 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 26. — Alle materie complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

26. Paletnologia.

Attuale art. 48. — Alle materie complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

6. Spettroscopia.

Attuale art. 126. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

La scuola può accogliere non più di dieci iscritti per il primo, dieci per il secondo anno di corso e otto per il terzo anno ».

All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la seguente scuola:

5. Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.

Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.

Art. 135. — La scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle è di tre anni.

La scuola non può accogliere più di cinque allievi per ciascun anno di corso.

Art. 136. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1) anatomia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario;
2) fisiopatologia della cute, delle mucose e dello apparato genito-urinario;
3) semejotica generale, patologia e clinica dermatologica;
4) semejotica generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche;
5) urologia;
6) igiene, profilassi e disposizioni legislative delle malattie veneree e cutanee;
7) sifilide del sistema nervoso;
8) terapia fisica specialistica;
9) terapia generale specialistica (medica e chirurgica);
10) istologia patologica specialistica della cute e delle mucose (prove pratiche ed esami di laboratorio);
11) microbiologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio).

12) parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);

13) sierologia specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);

14) chimica biologica specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio).

Anche per questa scuola valgono le norme delle altre scuole di specializzazione già in funzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. **1306.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, e modificato con regio decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità Accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, istituita con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principi del Cattolicismo.

L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed è persona giuridica di diritto pubblico ».

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta delle Facoltà competenti e con il parere favorevole del Senato accademico ».

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i professori di ruolo delle Università statali e Istituti d'istruzione superiore di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Per quanto attiene al grado 3°, i professori della Università cattolica vengono considerati, a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale. Il professore dell'Università cattolica viene assegnato al predetto grado 3°, allorquando il docente di ruolo statale, provvisto dalla medesima anzianità di servizio, consegua tale grado.

I professori trasferiti dalle Università statali e dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti statali.

Al rettore è assegnata una indennità di carica, non valutabile agli effetti della pensione nella misura che il Consiglio di amministrazione determinerà alla stregua dell'art. 1 del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439, e successive modificazioni ».

Gli articoli 38 e 39 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

Art. 38. — La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti e dei lettori sono determinati in conformità a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti e lettori.

Art. 39. — Sono soppresse le tabelle n. 2 e n. 3 allegate allo Statuto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. **1307.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778, 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934,

n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 11 luglio 1942, n. 928; 24 ottobre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato.

Attuale art. 22. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'indicazione scritta del tema, col visto del professore che l'ha approvato, deve depositarsi nella segreteria della Facoltà almeno sei mesi prima della presentazione della dissertazione. La dissertazione, in doppio esemplare, deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima di quello fissato per la discussione.

Al titolo V ed all'art. 23 l'Istituto giuridico-politico assume la denominazione di « Istituto giuridico ».

L'attuale art. 30, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un direttore eletto dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza tra i professori ordinari della Facoltà medesima, anche fuori ruolo, e da due consiglieri, uno dei quali è il preside della Facoltà, e l'altro è eletto dal Consiglio di Facoltà, anche fra i professori fuori ruolo.

Il direttore ed il consigliere elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati ».

Attuale art. 31. — La parola « discipline » è sostituita con quella di « materie ».

L'attuale art. 32, è sostituito dal seguente:

Presso l'Istituto possono tenersi anche, secondo la opportunità, conferenze ed esercitazioni speciali in altre discipline e segnatamente nelle seguenti:

Diritto del lavoro;

Diritto tributario;

Diritto internazionale privato;

Amministrazione aziendale privata e pubblica;

Ordinamento della proprietà fondiaria;

Arte notarile.

Attuale art. 33. — Il primo comma ed il secondo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

1° comma « Possono iscriversi ai corsi dell'Istituto, in qualità di praticanti i laureati in giurisprudenza ».

2° comma « Gli iscritti non possono eccedere il numero di 30, salvo diversa deliberazione del direttore dell'Istituto ».

L'attuale art. 34, è sostituito dal seguente:

« Le tasse annuali di iscrizione e i contributi accessori sono stabiliti da norme interne ».

Attuale art. 35. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il rilascio di tale certificato è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne ».

Attuale art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

29 — « Storia e Geografia dell'Asia Orientale ».

All'attuale art. 72, è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta basata sopra un rilevamento geologico originale e di due tesine su argomento geologico, mineralogico, paleontologico e petrografico. La dissertazione di laurea dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea. L'esame di laurea sarà preceduto da un colloquio di cultura generale sulle materie geomineralogiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1308.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847, 1° luglio 1940, n. 992, 26 ottobre 1940, n. 2058, 16 marzo 1942, n. 328 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

11) semejotica medica,
12) storia della medicina;
13) idrologia medica;
14) scienza dell'alimentazione.

Art. 168. — Il secondo capoverso è modificato come segue:

Per ognuna di esse può essere fissato annualmente dal direttore il numero massimo degli iscritti.

La scelta degli ammessi fino a coprire detto numero massimo, qualora le domande di iscrizione lo superino, sarà fatto in base al criterio del merito nel curriculum scolastico ed eventualmente mediante prova preliminare di esame dinnanzi al direttore e due docenti della scuola.

Art 169. — E' aggiunto il seguente comma:

Non è ammessa l'iscrizione all'anno successivo se non sono stati superati gli esami dell'anno precedente.

Art. 172. — E' modificato come segue:

Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare e la misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi, sono fissate anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Facoltà udito il Senato accademico.

La retribuzione dovuta ai direttori delle scuole non sarà inferiore a quella dei professori incaricati di un insegnamento universitario.

Art. 174. — E' abrogato.

Art 178. — All'elenco delle scuole di specializzazione sono aggiunte le seguenti nuove scuole: scuola di specializzazione in medicina interna, che conferisce il diploma di « specialista in medicina interna », scuola di specializzazione in puericultura che conferisce il diploma di « specialista in puericoltura », scuola di specializzazione in anestesia che conferisce il diploma di « specialista in anestesia ».

Art. 179. — E' modificato l'ordinamento delle seguenti scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in igiene scolastica.
(Durata del corso un anno).

1. Igiene scolastica e legislazione;
2. Pedagogia e ortofrenia;
3. Psicofisiologia del lavoro mentale;
4. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie in rapporto alla scuola;
5. Diagnosi batteriologica delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolastica;
6. Medicina legale, protezione della madre e del bambino.

Internati presso l'Istituto di igiene e nell'Ufficio municipale d'igiene.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica.
(Durata del corso due anni).

1° *Anno*:

Anatomia cute e organi genitali;
Fisiologia cute e organi genitali;
Batteriologia applicata;
Semeiotica generale dermatologica;
Patologia e clinica delle malattie cutanee e sifilitiche;
Urologia.

2° *Anno*:

Malattie esantematiche;
Anatomia e istologia patologica delle malattie cutanee e veneree;
Igiene e profilassi delle malattie veneree;
Sifilide del sistema nervoso;
Medicina legale specialistica;
Terapia generale specialistica;
Terapia fisica specialistica;
Clinica delle malattie cutanee e veneree.

Internato in clinica di assistenza agli ambulatori con servizio di fatto di assistente volontario.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.
(Durata del corso quattro anni).

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia speciale dei genitali femminili;
Fisiologia dei genitali femminili;
Batteriologia del canale genitale femminile;
Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio e allattamento;
Semeiotica ostetrico ginecologica.

2° *Anno*:

Puericoltura pre-e post concezionale Nozioni di eugenetica;
Anatomia patologica dei genitali femminili;
Patologia generale ostetrico-ginecologica;
Operazioni ostetriche (indicazioni e tecnica);
Clinica ostetrica pratica.

3° *Anno*:

Ostetricia forense;
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;
Tecnica di laboratorio (diagnostica e prognostica ostetrico-ginecologica);
Diagnostica radiologica e terapia fisica ginecologica;
Clinica ostetrico-ginecologica (patologia speciale).

4° *Anno*:

Elementi di statistica applicata all'ostetricia e ginecologia;
Urologia e tecnica cisto-scopica;
Tecnica operatoria ginecologica;
Nozioni di chirurgia generale;
Clinica ostetrico-ginecologica.

Internato ed esercitazioni obbligatorie indispensabili, in clinica ostetrica-ginecologica con servizio effettivo e continuativo per quattro anni, quale assistente volontario.

Scuola di specializzazione in neurologia.
(Durata del corso tre anni)

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Semeiotica e diagnostica neurologica;
Elementi di genetica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Oftalmologia in rapporto alle malattie del sistema nervoso;
Clinica neurologica.

3° *Anno*:

Diagnostica radiologica delle malattie nervose;
Elementi di Roentgenterapia delle malattie nervose;
Otorinolaringoiatrica in rapporto alle malattie nervose;
Clinica e terapia delle malattie nervose;
Neurochirurgia.

Internato per tre anni nella clinica delle malattie nervose e mentali, con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di specializzazione in igiene pubblica.
(Durata del corso due anni).

1° *Anno*:

Igiene generale e speciale;
Batteriologia, immunologia e microscopia applicata all'igiene;
Parassitologia;
Legislazione sanitaria-statistica e demografia;
Zoonosi, ispezione delle carni;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

2° *Anno*:

Igiene generale e speciale;
Patologia e clinica delle malattie da infezione, da intossicazione, da carenza, da eredità morbosa, ecc.;
Ingegneria sanitaria;
Chimica applicata all'igiene;
Fisica applicata all'igiene;
Geologia applicata all'igiene.

Internato presso l'Istituto di igiene, l'Ufficio municipale di igiene, il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e l'Istituto di anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in oculistica.
(Durata del corso tre anni).

1° *Anno*

Anatomia, istologia ed embriologia dell'occhio;
Anatomia, patologia speciale oculare;
Ottica fisiologica e fisiologia dell'apparato visivo;
Nozioni di patologia generale in rapporto all'oculistica;
Clinica oculistica;
Semeiotica oculistica.

2° *Anno*:

Clinica medica generale;
Clinica oculistica;
Clinica chirurgica generale;
Semeiotica oculistica;
Batteriologia, igiene e profilassi;
Interventi chirurgici e tecnica operativa oculare;
Nozioni di patologia generale in rapporto all'oculista;
Oftalmoscopia.

3° *Anno*:

Radiologia e malattie oculari;
Infortunistica e medicina legale in rapporto alla oculistica;
Interventi chirurgici e tecnica operativa oculare;
Clinica oculistica;
Neurologia in rapporto all'oculistica;
Otorinolaringoiatria in rapporto all'oculistica.

Internato in clinica oculistica durante i tre anni con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di chirurgia.
(Durata del corso cinque anni).

1° *Anno*:

Embriologia e teratologia;
Anatomia chirurgica;
Patologia generale e fisiopatologia;
Fisiologia chirurgica;
Clinica chirurgica;
Semeiotica e diagnostica chirurgica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica;
Batteriologia, sierologia, immunologia;
Radiologia chirurgica;
Semeiotica e diagnostica chirurgica;
Patologia chirurgica generale e speciale;
Tecnica operativa;
Clinica chirurgica.

3° *Anno*:

Radiologia Roentgenterapia;
Anatomia e istologia patologica;
Patologia chirurgica speciale:
Tecnica operativa;
Microscopia e chimica clinica.
Clinica chirurgica.

4° *Anno*:

Odontoiatria e stomatologia;
Tecnica e diagnostica endoscopica:
Medicina legale delle lesioni chirurgiche;
Otorinolaringoiatria;
Tecnica operativa;
Clinica chirurgica.

5° *Anno*:

Traumatologia;
Ortopedia chirurgica e tecnica degli apparecchi;
Chirurgia infantile;
Chirurgia d'urgenza;
Ginecologia e tecnica-operativa;
Clinica chirurgica.

Internato in clinica chirurgica durante i cinque anni con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di urologia.
(Durata del corso tre anni).

1° *Anno*:

Anatomia dell'apparato urinario
Fisiologia dell'apparato urinario;
Farmacologia;
Batteriologia e immunologia;
Metodi di accertamento diagnostico.

2° *Anno* :

Anatomia patologica dell'apparato urinario;
Patologia speciale dell'apparato urinario;
Clinica medica dell'apparato urinario;
Clinica chirurgica dell'apparato urinario.

3° *Anno* :

Ginecologia speciale:
Tecnica operativa;
Sifilografia;
Clinica chirurgica dell'apparato urinario.

Internato per tre anni in clinica chirurgica con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola malattie dell'apparato respiratorio.

L'ultimo comma è così modificato:

Internato in clinica medica, oppure servizio come assistente effettivo per due anni in un sanatorio della Previdenza sociale o in un grande ospedale sanatoriale.

Scuola di perfezionamento in cardiologia.
(Durata del corso due anni).

1° *Anno* :

Clinica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);
Morfologia normale dell'apparato cardiovascolare (conferenze);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (conferenze);
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (conferenze);
Farmacologia cardiovascolare (conferenze);
Patologia dell'apparato cardiovascolare (lezioni);
Radiologia dell'apparato cardiovascolare (dimostrazioni);
Elettrocardiografia (esercitazioni);
Semiologia dell'apparato cardiovascolare (esercitazioni).

2° *Anno* :

Clinica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);
Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);
Patologia dell'apparato cardiovascolare (lezioni);
Terapia medica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);
Radiologia dell'apparato cardiovascolare (dimostrazioni);
Elettrocardiografia (esercitazioni);
Semeiologia dell'apparato cardiovascolare (esercitazioni).

Dopo la scuola di specializzazione in cardiologia sono aggiunte le seguenti scuole:

Scuola di specializzazione in medicina interna.
(Durata del corso cinque anni).

a) La scuola fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e dispone quindi delle sezioni malati nonchè dei laboratori dell'Istituto.

b) Il materiale didattico è anche costituito dalla biblioteca e dagli archivi della clinica medica.

c) La scuola è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del clinico medico generale: si vale inoltre di docenti all'uopo designati dalla direzione della scuola.

d) Durante il corso, che ha la durata di cinque anni, oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia clinica, di diagnostica differenziale e di terapia al letto dei malati mentre nei laboratori si svolgeranno le esercitazioni teorico pratiche.

e) La frequenza delle lezioni e delle esercitazioni è obbligatoria e per assicurare tale frequenza è obbligatorio l'internato nell'Istituto di clinica medica.

f) Alla scuola non sono ammessi più di dodici medici per ogni anno. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai titoli di studi ed eventualmente a mezzo di esami. Non sono ammesse abbreviazioni della durata del corso.

g) Il termine della presentazione delle domande di iscrizione scade il 30 ottobre di ogni anno.

h) Alla fine del secondo anno scolastico i perfezionandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al triennio successivo: alla fine del 5° anno avrà luogo un secondo esame di profitto, il cui superamento è richiesto per accedere all'esame di diploma.

i) Alla fine del 5° anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina interna, concordato in precedenza fra il diplomando e il clinico medico generale. La dissertazione deve essere approvata dalla direzione e depositata presso di questa almeno due mesi prima dell'esame.

l) Le Commissioni di esami per gli esami di profitto sono costituite dal clinico medico generale e da due membri scelti fra i docenti del corso.

m) La Commissione dell'esame di diploma è costituita da sette membri presieduta dal preside della Facoltà o da un professore da lui delegato. Di essa fanno parte il clinico medico generale, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside fra i professori e liberi docenti dell'Università di Padova.

PROGRAMMA DEL CORSO.

Materie del primo biennio :

Anatomia patologica;
Chimica biologica;
Fisiopatologia generale;
Microbiologia e sierologia;
Patologia medica.

Materie del triennio successivo :

Clinica medica generale;
Semeiotica clinica;
Semeiotica strumentale e di laboratorio;
Terapia medica;
Radiologia.

Internato per cinque anni in clinica medica con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di specializzazione in anestesia.

(Durata del corso due anni).

Gli iscritti sono tenuti alla frequenza effettiva in clinica chirurgica per la durata di due anni accademici. Alla fine dei corsi gli specializzandi sosterranno esami di profitto, in seguito all'esito favorevole dei quali verrà rilasciato diploma di specialista in anestesia.

1° *Anno*:

Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
Biochimica e farmacologia dei narcotici;
Fisica dei gas, dei vapori e delle soluzioni,
Fisiologia della respirazione;
Storia dell'anestesia;
Compiti pre e post-operatori dell'anestesista;
Strumentario ed apparecchi per la narcosi;
Tecnica anestetica,
Chirurgia generale e speciale ed anestesia.

2° *Anno*:

Fisiopatologia della narcosi;
Anatomia e istopatologia degli organi in narcosi;
Rianimazione e trattamento anti-schock;
Anestesie speciali (intubazioni, curaro, refrigerazioni, ecc.),
Anestesia in ostetricia.
Scelta della anestesia,
Chirurgia generale e speciale ed anestesia.

Personale insegnante: il direttore della clinica, gli assistenti della clinica specialisti in anestesia ed il personale insegnante degli istituti universitari di Padova per le materie di loro particolare pertinenza.

Scuola di puericultura.

(Durata del corso un anno).

Anatomia e fisiologia del bambino;
Alimentazione del bambino lattante e della seconda e terza infanzia;
Igiene del neonato lattante e del bambino;
Igiene scolastica;
Norme di profilassi delle malattie infettive e contagiose,
Psicologia del bambino;
Legislazione sulla protezione dell'infanzia.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente le lezioni e le dimostrazioni, il reparto lattanti della clinica e degli istituti annessi.

L'esame si sostiene alla fine dell'anno di corso e tutte le materie d'insegnamento costituiscono un unico gruppo. L'esame di diploma si svolge in conformità alle norme generali.

Le spese relative al funzionamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono a carico del bilancio ordinario dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 80. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 *ottobre* 1950, *n.* **1309.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31 ottobre 1929, n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339, 27 ottobre 1932, n. 2098, 13 dicembre 1934, n. 2408, 1° ottobre 1936, n. 2462, 27 ottobre 1937, n. 2170, 9 maggio 1939, n. 1314, 5 ottobre 1939, n. 1744, 26 ottobre 1940, n. 2071, 27 aprile 1942, n. 469, 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 1949, n. 97 e 30 ottobre 1949, n. 1169;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

14. Storia orientale antica;
15. Paletnologia;
16. Storia della letteratura latina medioevale
17 Paleografia e diplomatica.

Attuale art. 97. — Agli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

15. Trazione elettrica.

Dopo l'attuale art. 154 sono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Facoltà di farmacia.

Art. 155. — Alla Facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali.

La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale.

Art. 156. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali i laureati in scienze naturali ed in scienze biologiche.

Art. 157. — Il corso della scuola ha la durata di due anni. Il direttore della scuola, eletto a maggioranza fra i professori ufficiali, dura in carica due anni e può essere confermato.

Il Consiglio direttivo della scuola è costituito dagli insegnanti dei singoli corsi.

Art. 158. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1. Complementi di botanica farmaceutica;
2. Genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
3. Botanica fitognostica ed erboristica;
4. Ecologia e fitogeografia, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
5. Complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche;
6. Patologia delle piante medicinali ed aromatiche;
7. Complementi di chimica organica vegetale.

2° *Anno*:

8. Farmacognosia generale e speciale;
9. Farmacologia speciale delle droghe;
10. Tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;
11. Industrie erboristiche (raccolta, preparazione, conservazione e distillazione delle piante officinali);
12. Commercio erboristico Statistica delle importazioni ed esportazioni, legislazione;
13. Sintesi relativa ai composti organici delle piante.

Art. 159. — I corsi tenuti da professori ufficiali, col concorso degli assistenti effettivi dei singoli Istituti, e da liberi docenti sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazioni in campagna e da gite d'istruzione.

Art. 160. — Il Consiglio della scuola raccoglie e coordina i programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.

Art. 161. — Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi, alle esercitazioni ed alle gite di istruzione.

Art. 162. — Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno, secondo l'ordine degli studi segnato all'art. 158.

Art. 163. — Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e i contributi nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e del Senato accademico.

Art. 164. — Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente e connesso alle discipline che costituiscono il corso ed in prove pratiche che dimostrino la maturità dei candidati.

Dopo l'attuale art. 204, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in nipiologia e paidologia.

Scuola di perfezionamento in nipiologia e paidologia.

Art. 205. — Il corso ha la durata di un anno. Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia forniti del diploma di specializzazione in pediatria. Il direttore della clinica pediatrica è il direttore della scuola.

Art. 206. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Eugenica ed eugenitica;
Ortogenesi Sviluppo fisico e sviluppo psichico;
Pedagogia;
Psicologia applicata;
Assistenza all'infanzia Legislazione sociale.

Art. 207. — I corsi teorici sono integrati da esercitazioni pratiche. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni.

Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine del corso. Superati tutti gli esami di profitto gli allievi per conseguire il titolo finale debbono superare l'esame conclusivo consistente in una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1310.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571, 5 settembre 1942, n. 1237, 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196, 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430, 21 aprile 1949, n. 613, 1° settembre 1949, n. 816, 13 marzo 1950, n. 599;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 22. — Alle materie complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

Ebraico e lingue semitiche comparate.

Attuale art. 43. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze matematiche e matematica e fisica è agiunto quello di:

Geometria differenziale.

Attuale art. 51 — Il comma di cui alla lettera *f)* è sostituito dal seguente:

« L'esame di tecnica farmaceutica se non hanno superato gli esami di chimica farmaceutica inorganica, chimica farmaceutica organica, botanica farmaceutica ».

Dopo l'attuale art. 31, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia ed in psicopedagogia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 32. — E' istituita presso la Facoltà di magistero una scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia.

Art. 33. — La durata della scuola è di due anni.

Art. 34. — Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina.

Art. 35. — La scuola rilascerà un diploma di perfezionamento in psicologia, o in pedagogia, o in psicopedagogia.

Art. 36. — Sono insegnamenti fondamentali:

a) Psicologia generale e differenziale;
b) Psicologia genetica o dell'età evolutiva;
c) Pedagogia;
d) Storia della pedagogia;
e) Storia delle istituzioni scolastiche;
f) Fisiopatologia dell'età evolutiva;
g) Neuropsichiatria infantile;
h) Igiene mentale.

Art. 37. — Sono insegnamenti complementari:

i) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio);
l) Psicologia applicata ai problemi del lavoro;
m) Psicologia clinica;
n) Legislazione scolastica comparata.

Art. 38. — La scuola di perfezionamento istituirà o si collegherà con uffici di consultazione per l'educazione di ragazzi difficili, centri di orientamento professionale, scuole modello, scuole medico-pedagogiche, centri di studio del lavoro, ecc., per le opportune esercitazioni didattiche.

Art. 39. — La direzione della scuola sarà affidata ad un direttore eletto dal Corpo degli insegnanti. La durata della carica sarà di due anni, con possibilità di riconferma.

Art. 40. — Le sessioni di esami si svolgeranno secondo le norme del vigente statuto universitario.

Art. 41. — Le discipline di insegnamento sono raccolte in due gruppi: gruppo psicologico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere: *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)*, gruppo pedagogico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere: *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)*.

Art. 42. — Lo studente sarà ammesso all'esame di diploma dopo avere nel biennio seguito i corsi e superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno a due complementari, se aspira al diploma di psicologia o al diploma di pedagogia, e a tutti gli insegnamenti complementari, oltre a quelli fondamentali, se aspira al diploma di psico-pedagogia.

Art. 43. — La specificazione, nel diploma di perfezionamento, della specializzazione in psicologia o in pedagogia, sarà fatta a seconda che i corsi complementari scelti dallo studente, e l'argomento della tesi di diploma vertano su materia rispettivamente di psicologia o di pedagogia; la specializzazione in psico-pedagogia sarà concessa a chi avrà superato gli esami in tutte le quattro materie complementari, oltre che in tutte le fondamentali.

Art. 44. — Le tasse saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1311.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557, 5 settembre 1942, numero 1120, e modificati con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte,

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 1 è sostituito dal seguente: « L'Università di Napoli è governata dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi o regolamenti ».

Art. 2. — « L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti ».

Art. 6. — Nel primo capoverso le parole « nei suoi istituti » sono sostituite dalle seguenti « negli istituti ». Il secondo capoverso è sostituito dal seguente: « Essi ricevono sotto ogni forma, cure ed assistenza nelle istituzioni a ciò destinate ».

Art. 14. — Nel primo capoverso sono soppresse le parole « nell'anno accademico successivo ».

Art. 22. — Gli insegnamenti fondamentali di « Economia politica corporativa » e di « diritto corporativo » previsti anche nei successivi articoli, assumono rispettivamente la seguente denominazione: « economia politica » e « diritto del lavoro ».

L'insegnamento complementare di cui al n. 2 assume la denominazione di: « demografia generale ».

Sono soppressi gli insegnamenti di « legislazione del lavoro » e di « diritto aeronautico ». L'insegnamento di « diritto marittimo » è sostituito con quello di « diritto della navigazione ».

Art. 23. — Alla lettera *C* gli insegnamenti di « legislazione del lavoro » e « diritto aeronautico » sono sostituiti rispettivamente con quelli di: « diritto del lavoro » e di « diritto della navigazione ».

Alla lettera *D* gli insegnamenti di « diritto corporativo » e di « scienza delle finanze e diritto finanziario » sono sostituiti rispettivamente con quelli di: « diritto del lavoro » e di « diritto ecclesiastico ».

L'Istituto di discipline corporative, di cui agli articoli 31-38 è soppresso. I predetti articoli sono sostituiti dai seguenti relativi all'istituzione di un « Istituto di diritto costituzionale comparato ».

Art. 31. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso « l'Istituto di diritto costituzionale comparato » (Seminario).

L'Istituto di diritto costituzionale comparato, ordinato come Seminario, ha lo scopo di promuovere nel campo del diritto costituzionale le ricerche scientifiche, di addestrare in esse e perfezionare studenti, di integrare l'insegnamento della materia con esercitazioni pratiche, di contribuire, in genere, al progresso della disciplina con pubblicazioni ed iniziative opportune e e di costruire un centro di raccolta e di studio del materiale dottrinale e legislativo estero attinente al diritto costituzionale.

Art. 32. — L'Istituto è diretto dal professore di ruolo del diritto costituzionale il quale è coadiuvato da liberi docenti.

Art. 33. — L'Istituto è diviso in tre sezioni: la prima per il materiale relativo agli Stati europei orientali, la seconda relativa agli Stati europei occidentali, la terza per tutti gli altri Stati.

Art. 34. — Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti e i laureati della Facoltà. Sono ammessi, altresì, gli studenti e laureati di altre Facoltà, che in base a regolare domanda ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Art. 35. — Sono preposti all'Istituto otto assistenti volontari nominati dal direttore e eventualmente assistenti appartenenti ai ruoli universitari.

Per la nomina ad assistente occorre la conoscenza per o meno di due lingue straniere.

Art. 36. — Il regolamento interno dell'Istituto è manato dal direttore previa approvazione del Consilio della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 37. — Chi frequenta l'Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno o impartite dal direttore. In caso di trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza inteso il Senato accademico.

Art. 38. — A chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi il direttore può rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

Attuale art. 69. — Dopo la lettera *f*) è aggiunto:

g) « la laurea in scienze biologiche,

h) la laurea in scienze geologiche ».

Attuale art. 77. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e in matematica e fisica è aggiunto quello di:

13) « Geometria differenziale ».

Attuale art. 94. — Nel primo capoverso dopo le parole: « in fisica » sono aggiunte le seguenti: « in scienze biologiche e in scienze geologiche ».

Dopo l'attuale art. 98 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in scienze biologiche.

Art. 99. — Le materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze biologiche sono le seguenti

Fondamentali:

Istituzioni di matematiche;
Fisica;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Botanica (biennale);
Zoologia (biennale);
Anatomia comparata;
Anatomia umana;
Istologia e embriologia;
Fisiologia generale (biennale);
Chimica biologica;
Igiene;

Complementari:

Chimica fisica;
Biologia generale;
Antropologia;
Genetica;
Patologia generale;
Microbiologia;
Parassitologia;
Entomologia agraria;
Fisiologia vegetale;
Patologia vegetale,
Geologia;
Paleontologia;
Statistica.

Art. 100. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale, riferen-

tisi a ricerche su discipline biologiche eseguite presso uno degli Istituti frequentati dallo studente nel secondo biennio di studi;

b) nell'esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta;

c) in quattro prove pratiche orali di zoologia, botanica, anatomia comparata e istologica e embriologia. Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere *a*) e *b*).

Art. 101 — I laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al terzo anno per la laurea in scienze biologiche; quelli forniti di laurea in chimica, o in fisica, o in farmacia, al secondo anno. I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al terzo anno, ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in materie biologiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della Facoltà. I laureati in scienze geologiche sono ammessi al terzo anno.

Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze biologiche sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito caso per caso con decreto rettorale, udito il parere della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in scienze geologiche.

Art. 102. — Le materie di insegnamento per la laurea in scienze geologiche sono le seguenti:

Fondamentali:

Istituzioni di matematiche;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
Mineralogia;
Geologia;
Geologia applicata;
Paleontologia;
Geografia;
Geografia fisica;
Topografia e cartografia;
Fisica terrestre;
Petrografia;

Complementari:

Chimica organica;
Chimica fisica;
Geodesia;
Astronomia;
Zoologia;
Botanica;
Antropologia;
Vulcanologia;
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 103. — Gli insegnamenti di « botanica » e di « zoologia» debbono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di analisi matematica comprenderà per un anno analisi algebrica e per un altro anno analisi infinitesimale: lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Lo studente deve frequentare nel secondo biennio di studi per due anni il laboratorio di geologia o di mineralogia e per un anno il laboratorio di mineralogia o di geologia.

Art. 104. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale riferentisi a ricerche su discipline geo-mineralogiche eseguite presso uno degli Istituti della Facoltà di scienze frequentati dallo studente nel secondo biennio di studi;

b) nella esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta;

c) in tre prove pratiche orali sui minerali, sulle rocce e sui fossili.

Quste prove pratiche, precedono quelle delle lettere *a*) e *b*).

Art. 105. — I laureati in ingegneria o in chimica, o in scienze biologiche sono ammessi al terzo anno per la laurea in scienze geologiche; quelli laureati in fisica al secondo anno. I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al terzo anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della Facoltà. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quelle in scienze geologiche sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito caso per caso con decreto rettorale, udito il parere della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 106. — Le spese relative al funzionamento dei corsi di laurea in « scienze biologiche » ed in « scienze geologiche » sono a carico del bilancio ordinario della Università di Napoli.

Attuale art. 101 — E' inserito il seguente nuovo comma:

Per l'insegnamento biennale di « Chimica farmaceutica e tossicologica » e per quello triennale di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » lo studente deve sostenere un esame per ciascun anno di corso.

Attuale art. 103. — Il comma *a*) è sostituito dal seguente:

a) « un colloquio su argomenti di chimica farmaceutica e tossicologica sulle droghe e piante medicinali e sul loro riconoscimento, una consultazione della farmacopea ufficiale e relativo commento farmacologico, comprese le tabelle della posologia, dei veleni e degli stupefacenti e infine domande di legislazione farmaceutica ».

Attuale art. 119. — Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:

« Materie giuridiche ».

Attuale art. 123. — E' sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura o di urbanistica o di restauro o di una monografia su

argomento di storia dell'architettura. Il progetto di architettura o di urbanistica o di restauro deve essere completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, in modo da poter essere considerato esecutivo in ogni sua parte, e svolto dallo studente durante l'ultimo anno di corso:

b) in due prove grafiche estemporanee, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni;

c) in una discussione artistica, scientifica e tecnica su tutte le materie d'insegnamento, sulle prove di esami e sullo svolgimento del progetto o della monografia.

Il progetto e gli altri lavori di esame rimangono presso la Segreteria per non meno di tre anni, trascorsi i quali, ed entro il periodo di due anni successivi, il Rettore, udito il Preside, può autorizzarne la restituzione.

Attuale art. 140. — Agli insegnamenti complementari è aggiunto quello di:

« Microbiologia ed immunologia ».

Dopo l'elenco degli insegnamenti è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'insegnamento di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia comporta alla fine del primo anno del corso biennale un colloquio vertente sull'istologia, sull'oestologia e sull'artrologia, e alla fine del secondo anno un esame ».

Gli attuali articoli dal n. 166 al n. 174 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 166. — « Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di perfezionamento e di specializzazione le quali conducono al conferimento del diploma di « specialista » a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 167. — La direzione di ciascuna scuola spetta al titolare della cattedra da cui la scuola prende il nome e, qualora il titolare non sia professore di ruolo, oppure manchi la cattedra omonima, ad un professore di ruolo di materia affine nominato dalla Facoltà e confermabile di anno in anno.

Art. 168. — Gli insegnamenti di ciascuna scuola di perfezionamento sono quelli propri della scuola stessa Essi sono proposti dal direttore ed approvati dalla Facoltà.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Gli incarichi per l'insegnamento sono conferiti dalla Facoltà su proposta del direttore.

Art. 169. — Alle scuole di perfezionamento possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Non si concedono iscrizioni contemporanee a più scuole. Il numero minimo e massimo degli iscritti sarà stabilito anno per anno dal direttore della scuola. La ammissione è subordinata all'esito di un concorso che potrà comprendere prove scritte e orali. A parità di voti saranno preferiti i concorrenti che hanno maggiori titoli.

Abbreviazioni di corso sono concesse, su proposta del direttore della scuola, esclusivamente ad assistenti e aiuto di ruolo della materia oppure a quelli di ospedali di prima categoria nei reparti della materia, assunti in seguito a regolare concorso, per un numero massimo di anni corrispondenti alla loro anzianità. con l'obbligo di sostenere gli esami prescritti per gli anni dai quali sono stati dispensati.

Le richieste di trasferimento ad altra scuola e quelle provenienti da altra scuola, devono essere sottoposte per l'accettazione al visto del direttore della scuola.

Art. 170. — Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse annuali nella misura doppia di quella stabilita per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La misura dei contributi clinici e delle tasse di laboratorio è commisurata alle esigenze di ciascuna scuola ed è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola, approvata dalla Facoltà. I contributi debbono essere integralmente riservati alla scuola per la quale sono stati versati.

Art. 171. — Non sono ammessi agli esami di profitto gli iscritti che abbiano fatto un numero di assenze superiori al quinto delle lezioni e delle esercitazioni, separatamente considerate, durante l'anno di corso. La ammissione agli anni di corso successivi al primo è subordinata all'approvazione in tutti gli esami dell'anno di corso precedente. Gli esami di profitto sono sostenuti per ciascuna singola materia. Oltre gli esami di profitto stabiliti per ogni scuola, gli iscritti debbono superare gli esami finali per conseguire il diploma.

Art. 172. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate da tre insegnanti della scuola, compreso l'insegnante della materia.

Gi esami finali di diploma, al termine dei corsi, comprendono per tutte le scuole:

1) una discussione orale sul tema assegnato dal direttore ventiquattro ore prima della prova;

2) una prova pratica.

Art. 173. — La Commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola ed è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da altri quattro insegnanti della scuola, ed in mancanza di questi, da professori di ruolo della Facoltà.

I diplomi e gli attestati sono rilasciati dal rettore e firmati anche dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.

L'attuale art. 184, relativo alla scuola di perfezionamento in pediatria è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono così distribuite:

1° *anno*:

1) fisiologia e psicologia infantile;
2) patologia del neonato e del lattante;
3) patologia della seconda e della terza infanzia;
4) igiene infantile e puericoltura;
5) clinica pediatrica.

2° *anno*:

1) semeiotica infantile;
2) tecnica diagnostica;
3) clinica pediatrica;
4) malattie degli occhi;
5) malattie dell'orecchio, naso e gola;

6) malattie dermatologiche;
7) ortopedia;
8) neuropsichiatria infantile;
9) malattie dei denti e ortopedia facciale ».

« L'iscrizione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla pediatria. L'insegnamento sarà costituito prevalentemente da lezioni dimostrative ed esercitazioni di ambulatorio e di laboratorio ».

L'attuale art. 185 è abrogato.

L'attuale art. 197 relativo alla scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) idroterapia: azione biologica e terapeutica, attrezzatura e tecnica;
2) crenologia: geologia, chimica, chimica fisica, classificazione ufficiale delle acque minerali naturali;
3) crenologia: azione biologiche delle acque; acque per bibita ed acque per bagni;
4) crenoterapia: generale e speciale;
5) lutoterapia: tecnica, grotte e stufe naturali su datorie;
6) talassoterapia clima marino, colonie marine, colonie fluviali;
7) climatologia: parte scientifica e parte terapeutica;
8) igiene: controllo igienico delle acque minerali, vigilanza sanitaria negli stabilimenti crenotermominerali e sul personale di servizio;
9) organizzazione: organizzazione delle stazioni di cura crenotermominerali; legislazioni sulle acque minerali e stazioni di cura. Gli insegnamenti sono teorici-pratici ed integrati da esercitazioni di laboratorio e visite agli stabilimenti crenotermominerali.

La Direzione della scuola spetta al titolare della cattedra di Farcologia sino a che non sia istituita una cattedra di ruolo di idrologia medica.

Gli attuali articoli dal n. 199 al n. 203 relativi alla scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni sociali sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 199. — La scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni sociali ha la durata di due anni.

Art. 200. — « Gli insegnamenti sono distribuiti nei seguenti tre gruppi:

1. Medicina legale generale (biennale):
   1) deontologia professionale:
   2) la persona umana come soggetto di capacità penale e civile;
   3) la sessualità;
   4) la lesività;
   5) tossicologia forense;
   6) necroscopia e ricerche di laboratorio;
   7) il matrimonio e la filiazione nella dottrina civilistica e canonistica e nella pratica medico forense.
2. Antropologia e sociologia criminale (annuale).
3. Medicina legale delle assicurazioni (annuale):
   1) le assicurazioni sociali;
   2) problemi medico-legali dell'assicurazione sulla vita.

Art. 201. — La direzione può invitare singoli specialisti per conferenze e dimostrazioni nel campo delle singole specialità.

Gli iscritti visitano, inoltre, stabilimenti psichiatrici, carceri, riformatori e stabilimenti industriali.

Art. 202. — « Per ottenere l'iscrizione al secondo corso l'allievo deve aver superato l'esame su uno dei due gruppi di materie annuali (Antropologia e sociologia criminale o medicina legale delle assicurazioni).

Alla fine del secondo corso e superati i tre esami speciali, l'iscritto deve presentare una dissertazione scritta e sostenere con esito favorevole la relativa discussione, per conseguire il diploma ».

Art. 203. — « Non si rilasciano certificati di frequenza o di assistenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1312.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 1° ottobre 1931, n. 1371, 27 ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1° ottobre 1936, n. 2474, 20 aprile 1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5 settembre 1942, n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671, e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505, 30 ottobre 1949, n. 1059;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalla autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione;

Decreta:

La statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 167 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

« *Scuola di specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica* ».

Art. 168. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la clinica chirurgica generale.

Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di cinque anni. Potrà esservi ammesso un numero massimo di venti allievi.

Art. 169. — Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) patologia chirurgica e semeiologica;
2) clinica chirurgica (traumatologia chirurgica di urgenza, chirurgia infantile, neuropatologia chirurgica e chirurgia del sistema nervoso, ginecologia, urologia, otorinolaringoitria);
3) anatomia chirurgica;
4) anatomia patologica;
5) tecnica chirurgica;
6) ortopedia;
7) medicina legale in rapporto alla chirurgia (assicurazioni, infortunistica);
8) radiologia applicata alla chirurgia;
9) chirurgia di guerra;
10) anestesiologia.

I detti insegnamenti saranno integrati, oltre che da esercitazioni cliniche, da esami di laboratorio vertenti specialmente sulle materie seguenti:

1) istologia patologica;
2) batteriologia;
3) sierologia;
4) clinica biologica.

Art. 170. — Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:

1° anno:

1) anatomia chirurgica;
2) patologia chirurgica;
3) semeiotica chirurgica;
4) radiologia.

Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:

1) istologia patologica;
2) batteriologia;
3) sierologia.

2° anno:

1) semeiotica chirurgica;
2) patologia chirurgica;
3) anatomia chirurgica;
4) anatomia patologica.

Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:

1) esercitazioni di semeiotica chirurgica;
2) esercitazioni di chimica biologica;
3) esercitazioni di istologia patologica.

3° anno:

1) clinica chirurgica (diagnostica e terapia);
2) clinica chirurgica (ginecologia);
3) clinica chirurgica (neurologia);
4) clinica chirurgica (otorinolaringoiatria);
5) clinica chirurgica (ortopedia).

Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:

1) esercitazioni di diagnostica e terapia;
2) esercitazioni di ginecologia;
3) esercitazioni di urologia.

4° anno:

1) clinica chirurgica (traumatologia);
2) clinica chirurgica (chirurgia d'urgenza);
3) clinica chirurgica (chirurgia infantile);
4) clinica chirurgica (anestesiologia).

Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:

1) esercitazioni di traumatologia;
2) esercitazioni di chirurgia d'urgenza;
3) esercitazioni di anestesia e reanimazione.

5° anno:

1) clinica chirurgica (chirurgia del sistema nervoso);
2) clinica chirurgica (chirurgia di guerra);
3) medicina legale in rapporto alla chirurgia;
4) tecnica operatoria.

Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:

1) esercitazioni sul sistema nervoso in rapporto alla chirurgia;
2) esercitazioni (tecnica degli apparecchi);
3) esercitazioni (di infortunistica).

Art. 171. — Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della clinica chirurgica secondo l'orario stabilito dal Consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico, ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Il direttore della scuola potrà prescrivere che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Università od in reparti ospedalieri, secondo gli accordi che saranno stati stabiliti a tale scopo con l'amministrazione ospedaliera.

Gli allievi sono pure tenuti a compiere, a turno, il servizio d'internato nella clinica, della durata complessiva di mesi sei per ogni anno della scuola.

A controllo della presenza degli allievi sarà tenuto dalla scuola un registro sul quale essi apporranno giornalmente la loro firma.

L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.

Art. 172. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con interrogazioni e vigilando sulle loro esercitazioni pratiche e sui loro turni di servizio interno.

Art. 173. — Al termine di ogni anno della scuola sarà accertato il profitto di ciascun allievo con esami speciali. Questi vengono sostenuti per gruppi di disciplina strettamente affini tra loro.

1° *Anno*: radiologia;

2° *Anno*: semeiotica chirurgica, patologia chirurgica, anatomia chirurgica, anatomia patologica;

3° *Anno*: ortopedia;

4° *Anno*: traumatologia, chirurgia d'urgenza, anestesiologia;

5° *Anno*: clinica chirurgica, tecnica operatoria, medicina legale in rapporto alla chirurgica.

Art. 174. — L'esame speciale per ciascun gruppo consiste in:

a) una prova orale sugli argomenti attinenti alle materie svolte durante l'anno;

b) una prova pratica (esami, analisi o ricerche di laboratorio).

Art. 175. — L'esame speciale viene sostenuto dallo allievo davanti ad una Commissione composta dal direttore della scuola e dagli insegnanti delle singole discipline. La Commissione è nominata dal rettore su proposta del Consiglio della facoltà.

Art. 176. — Dell'esito dell'esame speciale sarà redatto verbale, contenente anche il giudizio della Commissione sulla preparazione culturale specifica dello allievo e sul suo addestramento tecnico e pratico nello esercizio della specialità.

Art. 177 — Gli allievi che abbiano superato l'esame speciale del quinto anno saranno ammessi a sostenere l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta svolta su un tema di chirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 178. — L'esame finale viene sostenuto davanti ad una Commissione, nominata dal preside della Facoltà e composta di sette membri: il direttore della scuola, presidente, tre professori di ruolo di materie affini alla specialità e tre liberi docenti in materia chirurgica.

Art. 179. — Agli allievi che abbiano ottenuta l'approvazione nell'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 48. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1313.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989, 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 36. — E' sostituito dal seguente:

« Presso la facoltà sono costituiti i seguenti istituti scientifici:

1) istituto di scienze economiche;
2) istituto di materie giuridiche;
3) istituto di ragioneria;
4) istituto di tecnica economica;
5) istituto di merceologia;
6) istituto di matematica finanziaria;
7) istituto di statistica;
8) istituto di geografia economica.

Attuale art. 73. — All'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto:

n. 30. Istituto di microbiologia.

Attuale art. 176. — Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo è aggiunto quello di.

Diritto penale romano.

All'attuale art. 267 relativo alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche è soppressa la parola « costitutivi » ed è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il corso degli studi per ciascun allievo è stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al ramo in cui egli intende perfezionarsi ».

Attuale art. 277. — E' soppresso il « corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1314.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato:

Attuale art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: « Radiotecnica » (Sezione industriale).

Attuale art. 64. — E' sostituito dal seguente:

« Le precedenze per gli esami tra gli insegnamenti della Facoltà di ingegneria sono così stabilite:

L'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzione di macchine, di costruzioni in legno ferro e cemento armato, di costruzioni idrauliche e di ponti, di arte mineraria, di costruzioni stradali e ferroviarie, di costruzioni aeronautiche.

L'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di costruzioni di macchine, di disegno di macchine e progetti e di costruzioni di macchine elettriche.

L'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di macchine, di idraulica, di aerodinamica e di arte mineraria.

L'esame di chimica applicata deve precedere quello di chimica industriale.

L'esame di architettura tecnica, 1ª parte, deve precedere quello di architettura tecnica, 2ª parte, e quello della 2ª parte l'altro di architettura e composizione architettonica.

L'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici.

L'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di impianti industriali elettrici di costruzioni di macchine elettriche, di misure elettriche, di arte mineraria e di radiotecnica.

L'esame di costruzioni di macchine deve precedere quello di disegno di macchine e progetti.

L'esame di tecnologie generali deve precedere quello di tecnologie speciali e di impianti industriali meccanici.

L'esame di macchine deve precedere quelli di disegno di macchine e progetti di arte mineraria.

L'esame di aerodinamica deve precedere quello di costruzioni aeronautiche.

Attuale art. 67. — E' sostituito dal seguente:

Per chi, avendo conseguito una delle lauree rilasciate dalla Facoltà di ingegneria, aspiri al conseguimento di un'altra laurea, si concede la iscrizione al quinto anno di corso.

Per coloro che avendo conseguito la laurea in matematica o in fisica, o in fisica e matematica, rilasciata dalla Facoltà di scienze aspirano al conseguimento di una laurea della Facoltà di ingegneria, purchè abbiano durante il precedente corso di studi seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico, si concede l'iscrizione al 4° anno di corso. Con provvedimento del rettore, su proposta della Facoltà, vengono stabilite le materie fondamentali ed il numero di quelle complementari che il richiedente dovrà frequentare e di cui dovrà superare gli esami per potere adire alla nuova laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 51. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8103167) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.